

**COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME
CAVALESE (TN)**

Scrittura Privata n. _____

**CONTRATTO DI COMODATO
PER L'UTILIZZO DI LOCALI COMUNALI AI FINI DELLO SVOLGIMENTO
DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA**

TRA LE PARTI:

- Comunità territoriale della val di Fiemme con sede a Cavalese (Tn) – via Alberti, n. 4 – codice fiscale 91016130220 e P.IVA 02173940228, rappresentata dal Presidente, FABIO VANZETTA, a ciò espressamente autorizzato con decreto n. _____ dd. _____;
- Comune di Castello Molina di Fiemme con sede a Castello Molina di Fiemme (Tn) – Via Roma, 38, (C.F. e P.I. 00128850229), rappresentato dal Sindaco MARCO LARGER, a ciò espressamente autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ dd. _____;

PREMESSO CHE:

- la L.P. 07.08.2006 n. 5 ("Sistema educativo di istruzione e formazione nella Provincia di Trento") disciplina gli interventi in favore degli studenti del sistema educativo provinciale;
- l'art. 72 della L.P. 07.08.2006 n. 5 prevede – tra i servizi ed interventi di assistenza scolastica destinati a favorire ed agevolare il diritto allo studio - al comma 1 lettera a), il servizio di mensa per gli studenti che frequentino attività didattiche pomeridiane e in alternativa al trasporto per il rientro nel pomeriggio;
- il servizio di ristorazione scolastica viene, di norma, effettuato presso gli edifici scolastici o altri locali messi a disposizione dalle Amministrazioni comunali;
- il Comune di Castello Molina di Fiemme dispone, di adeguati locali da adibire all'uso di ristorazione scolastica per la scuola primaria di Castello all'interno della p.ed. 12 sub 8 C.C. Castello (edificio comunale e scuola elementare) e per la scuola primaria di Molina all'interno del polo scolastico di Molina - p.ed. 1301, sub. 2 C.C. Castello di Fiemme.

SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO DI COMODATO

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di Castello Molina di Fiemme, di seguito denominato semplicemente Comune, concede in comodato gratuito alla Comunità territoriale della val di Fiemme, di seguito denominata semplicemente Comunità, i seguenti locali necessari per lo svolgimento del servizio di ristorazione scolastica per le scuole primarie sul proprio territorio:

- **scuola primaria di Castello, via Roma 40:**

p.ed. 12 sub 8, C.C. Castello-Molina di Fiemme, piano IV composto da sala refezione, area preparazione pasti, bagno e spogliatoio per il personale addetto, n. 3 bagni per gli utenti, individuati dalla planimetria allegato sub A)

- **scuola primaria di Molina via Segherie 64/B:**

p.ed. 1301 sub 2 C.C. Castello – Molina di Fiemme, composto da refettorio, cucina, bagno e spogliatoio per il personale addetto al servizio, individuati nella planimetria allegato sub B)

Si specifica, in particolare, che il refettorio e la cucina saranno utilizzati dal Comune, sebbene in orari differenti, per l'erogazione –da parte del personale addetto- del servizio mensa ai bambini frequentanti al scuola provinciale dell'infanzia di Molina. Il Comune mette altresì a disposizione della Comunità i tavoli, le sedie, le stoviglie necessarie al servizio ed una lavapiatti. Il Comune consente altresì l'utilizzo dei contenitori rsu presenti in loco.

ART. 2 - DESTINAZIONE

Le strutture di cui al precedente art. 1 – ivi compresi gli arredi, le attrezzature e le suppellettili necessari per l'espletamento del servizio di ristorazione scolastica – vengono concesse esclusivamente per l'effettuazione del servizio di ristorazione scolastica e nei limiti delle ore a tal fine strettamente necessarie. Detto servizio è attualmente previsto ogni martedì e giovedì dell'anno scolastico ed è gestito dalla Comunità a mezzo appalto, come previsto dall'art. 72, della L.P. 07.08.2006 n. 5. E' fatto divieto alla Comunità di utilizzare le suddette strutture per scopi diversi da quelli previsti dal presente contratto, salvo diversa autorizzazione del Comune.

ART. 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Le strutture di cui al precedente art. 1 devono essere in regola con le vigenti normative in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, igiene ed agibilità; devono, inoltre, essere conformi alle disposizioni igienico-sanitarie previste per la destinazione dei locali ad uso di ristorazione scolastica.

Il Comune si riserva di utilizzare direttamente o indirettamente le intere strutture di cui al precedente art. 1, garantendo che il suddetto utilizzo non interferisca con lo svolgimento del servizio di ristorazione scolastica gestito dalla Comunità, per il quale utilizzo il Comune si impegna a riconsegnare la struttura pulita e idonea alla funzione.

ART. 4 - OBBLIGHI DELLA COMUNITÀ

La Comunità, a mezzo della ditta appaltatrice del servizio di ristorazione scolastica, è tenuta alla custodia e conservazione dei locali adibiti allo svolgimento del suddetto servizio, con la diligenza del buon padre di famiglia.

Dopo ogni utilizzo la Comunità si impegna a consegnare le sale pulite ed in ordine.

La Comunità si impegna altresì a non apportare alcuna modifica ai beni concessi in comodato senza il preventivo consenso scritto del Comune.

La Comunità utilizzerà la propria attrezzatura presso le strutture, in particolare

- presso la scuola primaria di Castello, via Roma 40: quelle di cui all'elenco beni (estratto dall'inventario dell'ente) allegato C);
- presso la scuola primaria di Molina, via Segherie 64/B: quelle di cui all'elenco beni (estratto dall'inventario dell'ente) allegato D);

Alla Comunità, proprietaria, fanno capo gli oneri manutentivi relativi alle sopra elencate attrezzature.

Le attrezzature di proprietà della Comunità ed utilizzate nelle due sale di refezione potranno subire variazioni (sostituzioni, implementazioni o riduzioni in caso di riduzione costante n. alunni) senza necessità di variare il presente contratto. Mediante apposito scambio di corrispondenza tra le due Amministrazioni, sarà possibile procedere all'aggiornamento dell'elenco dei beni conferiti.

La Comunità provverà a redigere il DUVRI per le attività soggette ad interferenza in relazione alla sala di refezione di Molina.

ART. 5 – ASSICURAZIONI

Le parti si impegnano a stipulare, ciascuna per la rispettiva competenza, idonee polizze assicurative contro i rischi d'incendio e di responsabilità civile relativamente all'attività da ciascuna esercitata. Entrambe rinunciano espressamente ad azioni di rivalsa nei reciproci confronti.

ART. 6 - CONTROLLI E INADEMPIENZE

Il Comune si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento all'accertamento dell'osservanza da parte della Comunità degli obblighi derivanti dal presente contratto. La Comunità deve, quindi, permettere visite e rilievi che il Comune, a mezzo di propri incaricati, intende compiere nell'esercizio di tale facoltà.

Eventuali inadempienze riscontrate dal Comune sono immediatamente comunicate alla Comunità con invito a provvedere entro un congruo termine.

ART. 7 – DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata fino al permanere delle esigenze di servizio mensa scolastica a Castello-Molina di Fiemme.

Il presente contratto si intende risolto, con effetto immediato, qualora venga meno la destinazione ad uso di ristorazione scolastica delle strutture oggetto del contratto stesso.

ART. 8 – REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi del D.P.R. 131/1986 Tariffa

Parte I, art. 5, c. 4. La relativa spesa sarà a carico della Comunità comodataria.

ART. 9 – SPESE DI STIPULA

Ogni spesa connessa e conseguente alla stipula del presente contratto, nessuna eccettuata o esclusa, è a carico della Comunità.

In esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 Tab. All.B D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e ss.mm.

ART. 10 – MODIFICHE E CONTROVERSIE

Tutte le modifiche ad una o più clausole del presente contratto dovranno essere oggetto di accordo scritto tra le parti. Qualora dovessero insorgere controversie in relazione al presente contratto, il Foro competente è quello in cui sono ubicati i locali oggetto di comodato.

ART. 11 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia a quanto stabilito dalle norme del Codice Civile e della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm. (*“Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”*).

Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Letto, confermato e sottoscritto.

Comunità territoriale della val di Fiemme - Il Presidente – Fabio Vanzetta

Comune di Castello Molina di fiemme - Il Sindaco - Marco Larger